

DELIBERAZIONE N° XI / 4833

Seduta del 07/06/2021

Presidente ATTILIO FONTANA

Assessori regionali LETIZIA MORATTI Vice Presidente

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

FABIO ROLFI FABRIZIO SALA MASSIMO SERTORI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Alessandro Mattinzoli

Oggetto

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2021 - RIPARTO DELLE RISORSE REGIONALI

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giuseppe Di Raimondo Metallo

La Dirigente Maria Elena Sabbadini

L'atto si compone di 13 pagine di cui 7 pagine di allegati parte integrante



VISTI:

- la l.r. 8 luglio 2016, n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi" e, in particolare, l'articolo 25 comma 2 e 3 che prevedono:
 - l'istituzione di un contributo regionale di solidarietà a sostegno sia dei nuclei familiari in condizioni di indigenza, comma 2, sia degli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche, comma 3;
 - l'adozione di un regolamento regionale per normare le condizioni di accesso, la misura e la durata del sopracitato contributo regionale;
- le d.g.r. n. 5448/2016, n. 5802/2016, n. 6755/2017, n. 7257/2017, n. 601/2018, n. 879/2018 e n. 2064/2019 con le quali si è attuata la sperimentazione della misura di sostegno ai nuclei familiari assegnatari dei servizi abitati pubblici, in condizioni di difficoltà economica di cui al sopracitato articolo 25 della l.r. 16/2016;
- la d.g.r. 3035 del 6 aprile 2020 di approvazione del riparto delle risorse regionali destinate alla misura del contributo regionale di solidarietà per l'anno 2020 che per la prima annualità demanda al r.r. 11/2019 la disciplina per l'attuazione della misura;
- il r.r. 10 ottobre 2019, n. 11 "Disciplina del contributo regionale di solidarietà a favore dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di indigenza o di comprovate difficoltà economiche, in attuazione dell'articolo 25, commi 2 e 3, della l.r. n. 16/2016";
- la l.r. 29 dicembre 2020, n. 27 "Bilancio di previsione 2021 2023" con la quale sono state stanziate per l'esercizio in corso € 23.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 12.06.104.11293;

DATO ATTO che con note regionali del 5 marzo 2021, inviate agli enti proprietari degli alloggi destinati ai servizi abitativi pubblici (Comuni e ALER), si è avviata la procedura di ricognizione del fabbisogno finanziario finalizzata al riparto delle risorse 2021 e si è fissato il termine del 31 marzo 2021 per certificare i dati in Piattaforma per la gestione dei servizi abitativi (art. 5 della l.r. 16/2016) utilizzati per la determinazione del riparto;

RICHIAMATA la sopracitata d.g.r. n. 3035/2020 che stabilisce, tra l'altro, che la rendicontazione delle risorse è debito informativo e, pertanto, condizione necessaria per l'ammissione ai futuri contributi regionali;

VISTI gli esiti della rendicontazione delle risorse 2020 trasmesse dagli Enti;



TENUTO CONTO, per quanto sopra, che gli Enti che non hanno adempiuto all'obbligo della rendicontazione nei termini fissati dal provvedimento non sono ammessi al riparto delle risorse 2021, come già anticipato a mezzo posta certificata a tutti gli interessati;

VALUTATO altresì sulla base degli esiti della rendicontazione di non ammettere a riparto per l'anno 2021 gli enti che non hanno assegnato contributi ai nuclei familiari;

PRESO ATTO dei criteri utilizzati per la determinazione del fabbisogno finanziario finalizzato al riparto del contributo regionale di solidarietà 2021 che prevede che le risorse siano ripartite sulla base:

- delle unità immobiliari del Piano dell'offerta abitativa annuale, inserite in Piattaforma dei servizi abitativi:
- dei coefficienti di sopportabilità della locazione sociale dei singoli nuclei familiari assegnatari, che considerano i seguenti elementi:
 - spesa per la locazione sociale, data dalla somma del canone di locazione e dei servizi comuni a rimborso;
 - indicatore di sopportabilità, quale rapporto tra la spesa della locazione sociale e il valore ISE-ERP del nucleo familiare;
 - soglie di sopportabilità individuate in funzione delle aree di appartenenza dei nuclei;
- della disponibilità delle risorse degli Enti, tenuto conto che la sopracitata d.g.r. 3035/2020 stabilisce che le economie derivanti dall'assegnazione del contributo regionale di solidarietà rimangono nelle disponibilità degli Enti medesimi che le utilizzano per le future nuove assegnazioni del contributo;

VALUTATO, altresì, di non ammettere a riparto per l'anno 2021 gli Enti che hanno nelle loro disponibilità economie pari o superiori al fabbisogno finanziario calcolato sulla base dei sopracitati criteri;

RICHIAMATO l'articolo 25 comma 2 della I.r. 8 luglio 2016, n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi" che prevede che la Regione concorra insieme ai comuni e alle ALER, a sostenere l'accesso ai servizi abitativi pubblici dei nuclei familiari in condizioni di indigenza di cui all'articolo 23, comma 3, attraverso un contributo regionale di solidarietà;

VISTO l'Allegato A, "Quadro di riparto delle risorse del contributo regionale di



solidarietà 2021", parte integrante del presente provvedimento, determinato sulla base dei sopracitati criteri e pari a complessivi € 23.000.000,00, la cui copertura è a valere sul capitolo di spesa 12.06.104.11293 del bilancio regionale per l'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO che:

- a) le sopracitate risorse sono trasferite agli Enti proprietari (Comuni ed ALER) entro 60 giorni dall'approvazione del presente provvedimento;
- b) gli enti proprietari assegnano ai nuclei familiari le risorse trasferite sulla base delle disposizioni del r.r. n. 11/2019;
- c) le risorse residue nelle disponibilità degli Enti proprietari sono assegnate sulla base delle disposizioni del r.r. n. 11/2019;
- d) al 30 aprile 2022, in sede di rendicontazione del contributo regionale di solidarietà 2021, si valuterà, in base alla capacità di spesa degli enti riferita anche agli anni precedenti, se mantenere le eventuali economie nelle disponibilità degli enti per le future assegnazioni dello stesso o se prevedere modalità per la loro restituzione a disposizione del bilancio regionale;

CONSIDERATO, altresì, che:

- ai fini della rendicontazione della misura 2021, gli Enti proprietari, per compilare le informazioni relative alla rendicontazione della presente misura, accedono ad una apposita sezione della Piattaforma per la gestione dei servizi abitativi le cui disposizioni saranno fornite con successiva nota tecnica;
- il temine per la rendicontazione attraverso l'inserimento in Piattaforma per la gestione dei servizi abitativi dei dati relativi all'utilizzo delle risorse regionali 2021 è fissato al 30 aprile 2022;
- le informazioni e i dati della rendicontazione costituiscono debito informativo nei confronti della Regione, il cui adempimento è condizione necessaria per l'ammissione ai futuri contributi regionali;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTE:

• la l.r. n. 34/1978 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione", nonché il Regolamento di contabilità



della Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 1;

• la l.r. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DATO ATTO che del presente provvedimento è stata informata ANCI LOMBARDIA;

PRESO ATTO delle premesse sopra riportate;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di approvare l'Allegato A, "Quadro di riparto delle risorse del contributo regionale di solidarietà 2021", parte integrante del presente provvedimento, pari a complessivi € 23.000.000,00, la cui copertura è a valere sul capitolo di spesa 12.06.104.11293 del bilancio regionale per l'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;
- 2. di disporre che:
 - a) le sopracitate risorse sono trasferite agli Enti proprietari (Comuni ed ALER) entro 60 giorni dall'approvazione del presente provvedimento;
 - b) gli Enti proprietari assegnano ai nuclei familiari le risorse trasferite sulla base delle disposizioni del r.r. n. 11/2019;
 - c) le risorse residue nelle disponibilità degli Enti proprietari sono assegnate sulla base delle disposizioni del r.r. n. 11/2019;
 - d) al 30 aprile 2022, in sede di rendicontazione del contributo regionale di solidarietà 2021, si valuterà, in base alla capacità di spesa degli enti riferita anche agli anni precedenti, se mantenere le eventuali economie nelle disponibilità degli enti per le future assegnazioni dello stesso o se prevedere modalità per la loro restituzione a disposizione del bilancio regionale;
- 3. di disporre, altresì, che ai fini della rendicontazione della misura 2021:
 - a) il temine è fissato al 30 aprile 2022;
 - b) le informazioni e i dati della rendicontazione costituiscono debito informativo nei confronti della Regione il cui adempimento è condizione necessaria per l'ammissione ai futuri contributi regionali;
- 4. di demandare al Dirigente competente tutti gli atti conseguenti all'adozione della presente deliberazione, nonché gli obblighi di pubblicazione di cui agli



articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge